

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio degli articoli 1, 3, comma 1, e 4 del disegno di legge n. 2756

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro per la solidarietà sociale

(TURCO)

di concerto col Ministro della sanità

(BINDI)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

(V. Stampato Camera n. 2756-bis)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera
dei deputati l'11 marzo 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 marzo 1997*

**Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in
materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e
di funzionamento dei SERT**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base:

a) delle disposizioni relative alla istituzione e alla gestione del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, previste dall'articolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 1 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

b) delle disposizioni amministrative e contabili previste dall'articolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539; 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

c) delle disposizioni relative alla composizione della commissione istruttoria istituita ai sensi dell'articolo 127, comma 6, del

testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dall'articolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 3 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

d) delle disposizioni relative al riparto ed al trasferimento alle regioni degli stanziamenti del Fondo di cui alla lettera a), previste dall'articolo 4 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

e) delle disposizioni relative alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dall'articolo 1 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 5 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267, 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

f) delle disposizioni relative alla istituzione del servizio telefonico di informazio-

ne presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dall'articolo 5, comma 1, lettera c), dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 288, e 18 settembre 1995, n. 383, non convertiti in legge, e dall'articolo 6 dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

g) delle disposizioni in materia di personale operante, sia in ordinario rapporto di impiego sia in rapporto di convenzione, nei Servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) di cui all'articolo 5 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539; di cui all'articolo 8 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; di cui all'articolo 7 dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487; di cui all'articolo 1 dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21; 19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268, non convertiti in legge;

h) delle disposizioni in materia di uso degli immobili di cui all'articolo 4 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539; di cui all'articolo 7 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; di cui all'articolo 6 dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; di cui all'articolo 7 dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio

1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge.

2. Le somme stanziare presso il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentito il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, tra i progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari citati, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni, presentati sulla base delle disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente articolo.

3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 1995 dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e alla realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonché sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;

e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute

presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti al Dipartimento per gli affari sociali.

4. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati dalle regioni entro il 30 settembre 1995 finalizzati:

a) alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria delle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi;

b) alla formazione di operatori per la elaborazione di sistemi di verifica e di valutazione degli interventi.

5. Le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei finanziamenti ottenuti ai sensi del comma 4 nonchè sugli specifici risultati conseguiti.

6. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro il 31 ottobre 1995 dagli enti locali e dalle aziende unità sanitarie locali finalizzati:

a) alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcoldipendenza correlata;

b) alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti nonchè all'attivazione di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia e alle unità di strada.

7. I progetti ed i servizi di cui al comma 6, lettere *a)* e *b)*, devono essere realizzati sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e di valutazione, anche a distanza, degli effetti degli

interventi attivati. I progetti ed i servizi di cui al comma 6, lettera *b*), devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere e non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa.

8. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, presentati al comune territorialmente competente entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento per gli affari sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dagli enti, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'azienda unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, finalizzati:

a) alla prevenzione della tossicodipendenza e della alcoldipendenza correlata nonché al recupero e al reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, in raccordo con la programmazione dell'ente locale competente;

b) al sostegno delle attività di recupero e di reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate;

c) all'attivazione dei servizi sperimentali di cui al comma 6, lettera *b*), ai quali si applicano le disposizioni indicate al comma 7.

9. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti presentati

ai comuni territorialmente competenti entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento per gli affari sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dalle cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a quelli concordati con l'agenzia per l'impiego o con il SERT territorialmente competenti.

10. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono soggetti all'esame della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per i profili riguardanti la congruenza e la validità. Per l'esame dei progetti presentati ai sensi dei commi 8 e 9 la commissione è integrata con un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni designati rispettivamente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Gli oneri derivanti dalla integrazione della composizione della commissione di cui al presente comma sono a carico della spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione stessa.

11. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio; al fi-

nanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 8, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadono gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionario delegato.

12. Il funzionario delegato dispone una anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuato ai sensi del comma 14.

13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati.

14. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'am-

bito della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1358 e 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi. Le somme del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ripartite nell'esercizio finanziario 1996 tra i capitoli di spesa dei Ministeri di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate nell'esercizio medesimo, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

